

Redatto da	Funzione Compliance
In collaborazione con	Amministratore Indipendente Collegio Sindacale Area Controllo Rischi
Validato dalla	Direzione Generale

Oggetto	Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati
Approvazione	Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	29/08/2023

Destinatari	Tutti gli uffici
Per conoscenza	

Versione	Data	Descrizione
1.00	26/06/2012	Prima Versione
2.00	28/11/2016	Seconda Versione
3.00	01/10/2019	Terza Versione
4.00	23/11/2021	Quarta Versione
5.00	02/08/2022	Quinta Versione
6.00	29/08/2023	Sesta Versione

Sommario

1	Premessa	3
2	Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati	5
3	Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati	8
4	Procedure deliberative	9
	4.1 Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)	10
	4.2 Fase deliberativa	12
	4.3 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.....	17
	4.4 Delibere quadro	19
	4.5 Personale più rilevante.....	19
	4.6 Sistema dei controlli interni	19
	4.7 Flussi informativi interni.....	20

1 Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nella Circolare n. 285 (cfr. Parte terza; Cap. 11) (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l’Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento stabilisce sia l’iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Parte correlata:** i) l’esponente aziendale; ii) il partecipante; iii) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri; iv) una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
- **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli art. 19 e ss. del TUB;
- **Operazione con soggetti collegati:** la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

- **Amministratore indipendente:** il Consigliere che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario. Lo statuto di Banca Santa Giulia SpA prevede che si adotti quanto stabilito per i sindaci dall' art. 148, comma 3, del Dlgs 58/1998.

- **art. 136 Testo unico bancario:**

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. [Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altre società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

2-bis. [Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

Comma 2 e comma 2-bis abrogati dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca acquisito il **parere vincolante** da parte **dell'Amministratore indipendente** e **del Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio riportato in premessa.

Nella formulazione del parere citato, l'**Amministratore indipendente** e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la **Funzione Compliance** ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- la **Funzione Risk Management** ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca;

La **Funzione Compliance** assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle funzioni competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca. Le stesse sono sottoposte a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, e sono riviste, comunque, almeno ogni tre anni.

2 Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sia ex ante, ossia prima ed indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia ex post, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati.

In particolare, nell'individuare i soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura ex ante);
- alle dichiarazioni annualmente fornite dalle parti correlate in merito ai relativi soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura ex ante);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex post).

La mappatura ex post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

In tale prospettiva, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- ✓ nel caso di mappatura ex ante, la Segreteria Amministrativa informa attraverso apposita lettera, la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- ✓ nel caso di mappatura ex post, il Servizio Crediti informa i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. La Segreteria Amministrativa, una volta accertata la connessione con il soggetto rilevato ex post, informa la parte correlata facendo sottoscrivere il questionario opportunamente aggiornato.

La Segreteria Amministrativa cura la tenuta dell'elenco dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali necessità. Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*
- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo."*

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario **classificare le diverse tipologie di operazioni** con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione¹. Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, *ove cumulativamente considerate*, le soglie di rilevanza identificate.
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;

¹ Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. Indice di rilevanza dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni di *minore rilevanza* rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni *equivalenti* a quelle di mercato o standard;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
 - per le Banche i cui Fondi Propri (consolidati, in caso di gruppi) siano inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
 - per le Banche i cui Fondi Propri (consolidati, in caso di gruppi) siano superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei Fondi Propri.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, **rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario.**

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

3 Individuazione degli Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti², coinvolti nella fase *pre - deliberativa* e chiamati ad esprimersi con un *parere motivato* in sede di *delibera*.

In particolare, ad essi spettano:

- la formulazione di *pareri analitici e motivati* nonché *vincolanti* sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in *fase pre - deliberativa* delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle *fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza*, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di *pareri preventivi e motivati* nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;

²Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione e che non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile.

- la formulazione di *pareri preventivi e motivati* nel caso di operazioni con soggetti collegati di *maggior rilevanza*.

Per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre - deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 maggio 2022, ha individuato l'Ing. Maria Chiara Franceschetti, quale amministratore³ indipendente titolare e la Dott.ssa Anna Pensante, munita dei medesimi requisiti del precedente, quale amministratore indipendente supplente qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di euro 20.000/00. Il budget può essere impiegato, nei limiti definiti, esclusivamente per sostenere la spesa per l'assistenza e la consulenza prestata da uno o più esperti scelti dalla Banca o dall'amministratore indipendente.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di *pareri analitici e motivati nonché vincolanti* sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di *pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza* per le quali la l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

4 Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, il Servizio, responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

³Individuato tra gli amministratori non componenti dell'eventuale Comitato Esecutivo o non destinatario di deleghe.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa
- tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale; condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

4.1 Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Le Funzioni incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:

nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Le *condizioni di mercato/standard* si considerano realizzate quando:

- gli spread/tassi proposti rientrano nello scostamento percentuale massimo del 25% rispetto alla media applicata per la medesima forma tecnica/dimensione/scadenza;
- sono praticate in operazioni analoghe da parte di "competitors" della Banca.

Si considerano comunque "*Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard*" le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico.

Le ragioni di eventuali scostamenti dalle condizioni economico - contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa. L'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione nonché la convenienza della relazione con la controparte nel suo complesso; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'ambito della valutazione; in relazione alla tipologia di operazione.

- in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
 - gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

La Funzione incaricata dell'istruttoria si attiva affinché l'Amministratore Indipendente possa ricevere le informazioni necessarie ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. La Funzione che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. All'Amministratore Indipendente

spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
 - la Funzione responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - la Segreteria Amministrativa trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

4.2 Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione⁴. Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le operazioni di minore rilevanza vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle operazioni ordinarie, **non si ritiene di applicare la deroga prevista dalla normativa**; le operazioni sono pertanto incluse nel perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa). Nella delibera devono essere comunque richiamati gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività,

⁴Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea

oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte).

Con particolare riferimento alle operazioni di raccolta che non risultino classificabili come "esigue" (ossia quelle concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro) è previsto, alla pari dei finanziamenti attivi d'importo non esiguo, il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente il quale, opportunamente informato, dovrà rilasciare un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In particolare, è necessario valutare se le condizioni applicate all'operazione con parti correlate possano essere qualificate come *"Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard"*.

Con delibera del 29 agosto 2023 il Consiglio di Amministrazione della Banca, all'unanimità dei consiglieri presenti, con il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, ha assunto un delibera Quadro che prevede di delegare al Servizio Finanza e Tesoreria, in deroga a quanto sopra descritto, la possibilità di perfezionare operazioni di raccolta che non risultino classificabili come "esigue" a favore di soggetti collegati se rispettate le seguenti condizioni:

- rientrano nella normale operatività della Banca (es. concessione tasso avere su conto corrente e certificato di deposito);
- la durata vincolata della forma tecnica non supera la durata massima di 60 mesi;
- gli spread/tassi proposti consentono prospetticamente di raggiungere il budget prefissato in termini di utile di esercizio;
- gli spread/tassi proposti non risultano superiori a quelli applicati sulle linee collateral al momento dell'operazione.

Nel caso l'operazione in esame non rispetti le condizioni suesposte, per le operazioni di raccolta è richiesto specifica autorizzazione a procedere da parte dell'Amministratore Indipendente, che dovrà rilasciare un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale delibera Quadro non riguarda le operazioni di impiego, le quali rimangono soggette all'iter ordinario di approvazione con il coinvolgimento dell'Amministratore Indipendente, stante la necessità di valutare l'adeguatezza della remunerazione dell'operazione di impiego in ragione dello specifico rischio assunto.

Nell'ambito dei controlli della Funzione Ispettorato, con cadenza semestrale, è prevista l'analisi dei tassi applicati alle operazioni di raccolta nel corso del semestre precedente. In caso di mancato rispetto dei poteri delegati al Servizio di Finanza e Tesoreria come dinanzi esposti, la Funzione di Controllo dovrà darne

immediata evidenza agli Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni.

Giusto quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto della Banca relativamente alla possibilità di delegare parte delle proprie attribuzioni, in caso di urgenza le delibere in capo ai soggetti collegati, e nel limite degli importi di competenza possono essere assunte dal Comitato Esecutivo. La sussistenza del carattere d'urgenza deve essere specificatamente comprovata dal Servizio Crediti della Banca sulla base di circostanze oggettive. Fanno eccezione le delibere:

- da assumersi ai sensi e per gli effetti di cui all' "Art. 136 – Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93 (Obbligazioni degli esponenti bancari)";
- inerenti la classificazione fra le partite anomale ivi compresa la contabilizzazione a sofferenze nonché la contabilizzazione di perdite, la sottoscrizione di accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;

che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Nell'eventualità il Consigliere Indipendente non ritenga sussistere il carattere d'urgenza, con parere motivato per iscritto, la proposta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

Le delibere assunte dal Comitato Esecutivo in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.

In relazione a quanto previsto dall' art. 2391 del Codice Civile i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale ed i membri della Direzione Generale che fossero portatori di interessi anche indiretti, per conto proprio ovvero di terzi devono darne comunicazione in sede di delibera precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

È prevista, in ogni caso, l'astensione dell'esponente da deliberazioni in cui lo stesso è comunque portatore di un interesse, proprio o di terzi.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie ⁵
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	-	-	✓	-
	Informativa verso Amministratori indipendenti	-	✓	✓	✓
	Eventuale assistenza	-	✓	✓	-
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	-	✓	✓	✓
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori Indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	-	✓	✓	✓
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	-	✓	✓	✓
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	-	✓	✓	✓
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	-		✓	
	Richiesta parere	-	✓	✓	✓

⁵Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

	preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti				
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	-	✓	✓	✓

4.3 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre - deliberativa":
 - all'Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Alla stessa/Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. L'Amministratore Indipendente individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare.
 - In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente è coinvolta/o anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato dell'Amministratore Indipendente purché la stessa fornisca:
 - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Le delibere di affidamenti diretti e indiretti (anche per interposta persona) riguardanti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca, devono essere “deliberate all'unanimità dall'Organo Amministrativo e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Controllo” (cfr. Titolo II Cap. 3 Sez. II delle Istruzioni di Vigilanza).

È necessario che l'esponente interessato si astenga dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'Organo Deliberante.

La prescritta unanimità dell'Organo Amministrativo non è condizionata alla presenza di tutti i componenti essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, votino a favore dell'operazione.

Per quanto attiene il parere favorevole dell'Organo di Controllo, si precisa che, in caso di assenza di uno o più membri di tale Organo, non si potrà rendere esecutiva la delibera fino a quando non sia formalizzata per iscritto l'approvazione di detti membri assenti, facendola risultare in calce al verbale stesso o nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva.

La disciplina di cui all'art. 136, TUB si applica anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più Esponenti da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti Esponenti siano tenuti a rispondere personalmente e illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'Esponente sia unico azionista e illimitatamente responsabile.

La disciplina in questione, inoltre, si applica in relazione alle obbligazioni “indirette”, per tali intendendosi le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica o giuridica — diverso dall'Esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

In particolare, nell'ottica di pieno rispetto dello spirito della norma, sono inclusi nell'ambito di applicazione le obbligazioni assunte dalla banca con soggetti legati all'Esponente da rapporti di parentela o coniugio (figli, coniuge, convivente more uxorio e relativi figli purché conviventi), quando ciò incida sulla situazione economica di quest'ultimo.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società si ritiene applicabile l'art. 136, TUB ove l'Esponente abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.

Gli Esponenti sono tenuti a dichiarare i soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma contestualmente alla nomina, e poi confermare la dichiarazione resa con periodicità almeno annuale.

In caso di modifica della situazione rispetto a quanto dichiarato, sarà obbligo degli Esponenti informare tempestivamente l'ufficio preposto per l'aggiornamento della propria dichiarazione.

4.4 Delibere quadro

Banca Santa Giulia SpA non intende approvare delibere specifiche quadro relative ad una serie di operazioni omogenee.

Le presenti procedure potranno, comunque, essere integrate in futuro con apposite specifiche previsioni in tal senso, nei termini previsti dalle Disposizioni.

4.5 Personale più rilevante

Ai fini di presidiare potenziali rischi di conflitti di interesse nell'attività di erogazione del credito Banca Santa Giulia SpA stabilisce che le delibere di credito sia in capo al personale più rilevante che ad eventuali collaboratori aziendali siano sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Quanto precede al fine di assicurare l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni.

4.6 Sistema dei controlli interni

- Il sistema dei controlli interni deve:
 - a. assicurare il rispetto costante delle procedure di cui al presente Regolamento nonché i limiti prudenziali imposti dalla disciplina;
 - b. perseguire l'obiettivo, conforme alla sana e prudente gestione della Banca, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ogni rapporto con i soggetti collegati.

Le soluzioni adottate sono adeguate alle caratteristiche ed alle strategie della Banca nel rispetto del principio di proporzionalità e devono risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Le funzioni di secondo livello - Area Controllo Rischi e Funzione Compliance - e terzo livello, Internal Audit: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

4.7 Flussi informativi interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati.

La responsabilità di predisposizione delle informative elencate è attribuita alla Segreteria Amministrativa.

Allegato 1 - Principali definizioni

- **Parte correlata:** i) l'esponente aziendale; ii) il partecipante; iii) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; iv) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
- **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli art. 19 e ss. del TUB;
- **soggetti connessi:**
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
 - gli stretti familiari⁶ di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

⁶ I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo.

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Tali operazioni si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi Propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue
- **Operazioni di importo esiguo:** le operazioni il cui controvalore non eccede, per le Banche i cui Fondi Propri (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro.
- **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;